



REGOLAMENTO PER

LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA C.U. N.31 DEL 29/11/2016

Modificato con delibera C.U. N.32 del 27/07/2017

(testo coordinato con le modifiche)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Tipologia dei mercati e delle fiere e definizioni
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio dell'attività e S.C.I.A.

TITOLO II - MERCATI

- Art. 4 Rilevazione mercati esistenti
- Art. 5 - Istituzione, soppressione e trasferimento del mercato e delle fiere, e dei posteggi isolati.
- Art. 6 Rilascio concessioni di posteggio
- Art. 7 Assegnazione dei posteggi vacanti
- Art. 8 Verifica delle presenze dei mercati
- Art. 9 Superfici dei posteggi e misure dei banchi di vendita
- Art.10 Operazioni di mercato
- Art. 11 Ammissione ai mercati
- Art. 12 Produttori agricoli con posteggio
- Art. 13 Frequenza mercati - assenze giustificate
- Art. 14 Orari - Installazione e sgombero delle attrezzature di vendita
- Art. 15 Sospensione e revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio
- Art. 16 Sospensione del mercato o spostamento della giornata di mercato

TITOLO III - COMMERCIO SVOLTO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 17 Limitazione al commercio in forma itinerante

TITOLO IV - FIERE

- Art. 18 Fiere comunali
- Art. 19 Partecipazione alle fiere comunali
- Art. 20 Criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art. 21 Rilevazione delle presenze nelle fiere
- Art. 22 Assegnazione posteggi liberi nelle fiere

TITOLO V - ALTRE TIPOLOGIE DI MERCATO

- Art. 23 Mercati straordinari
- Art. 23-BIS - Mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo**
- Art. 24 - Autorizzazioni / concessioni temporanee
- 24-bis Rilevazione presenze

TITOLO VI - NORME COMUNI

- Art. 25 Disciplina degli operatori commercio su aree pubbliche: mercati, fiere e mercati straordinari
- Art. 26 Pulizia nei mercati e nelle fiere
- Art. 27 Coincidenza di fiere e mercati
- Art. 28 Limitazioni e deroghe all'esercizio dell'attività
- Art. 29 - Requisiti igienico sanitari per il commercio su aree pubbliche per i prodotti alimentari e rispetto delle norme di prevenzione incendi
- Art. 30 Modalità di esercizio della vigilanza
- Art. 31 COSAP/TOSAP - Canone per la concessione del posteggio
- Art. 32 Riscossione canone o TOSAP
- Art. 33 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione amministrativa ovvero della SCIA
- Art. 34 Subingresso
- Art. 34-bis Miglioramento
- Art. 35 Sanzioni
- 36 – Norme transitorie e finali

Art. 37 – Uffici competenti e procedure unificate

ALLEGATI

ALLEGATO A) AREE MERCATI

ALLEGATO B) AREE FIERE

ALLEGATO C) POSTEGGI ISOLATI

ALLEGATO D) MERCATINI STRAORDINARI

**ALLEGATO E) MERCATINO NATALIZIO DELL'8 DICEMBRE – OSTERIA
NUOVA DI MONTELABBATE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1- Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazioni di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree private, delle quali i comuni aderenti all'Unione hanno la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Si considerano aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

2- Il presente regolamento, emanato in attuazione del D. Lgs. 114/98, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e del Regolamento Regionale 04 dicembre 2015, n. 8, nonché in applicazione dei principi definiti dal decreto legislativo n. 59 del 2010, attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, stabilisce i criteri per lo svolgimento dell'attività individuata al precedente capoverso.

3- Al commercio su aree pubbliche si applicano le disposizioni del D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010.

4-Al presente Regolamento si applicano i principi dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da usare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione dell' articolo 70 del D.Lgs. 59/2010.

Art. 2 - Tipologia dei mercati e fiere

1) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) con posteggio fisso dato in concessione per un periodo di tempo di 12 anni;

- il commercio su posteggio fisso può svolgersi secondo le caratteristiche e nelle forme qui di seguito indicate:

- In base alla frequenza: mercati giornalieri, mercati settimanali, mercati quindicinali, mercati mensili o stagionali.

In base alla tipologia:

- mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
- mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
- mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
- mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);

- fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze;
 - mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla L.R. 8/2008;
 - manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - posteggio isolato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati. Sono riservati ai singoli operatori commerciali o agricoltori in zone che lo consentono; in tal caso, qualora l'attività sia svolta in box o altra struttura, deve intendersi per commercio in aree pubbliche esclusivamente quello in cui il pubblico non possa accedere all'interno e la vendita sia effettuata su suolo pubblico. La concessione del posteggio isolato può avere un termine compreso tra 9- e 12 anni; se non diversamente specificato si intende di anni 12.
- Per le altre definizioni si rimanda all'art. 33 della L.R. 27/2009 e successive modifiche.

b) su qualsiasi area pubblica non interdetta, purché in forma itinerante;

2. nei seguenti casi di posteggi isolati:

qualora vi sia la realizzazione di box o altra struttura fissa e permanente, destinato al commercio al dettaglio in sede fissa, edicole, ovvero pubblici esercizi di somministrazione, attività artigianali, si applicano le relative norme di settore.

Qualora tali strutture siano ubicate su suolo pubblico, così come definito dall'art.33 della L.R. 27/2009 e successive modifiche, tali concessioni devono comunque rispettare i principi derivanti dal decreto legislativo n.59 del 2010, attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

3. non costituisce commercio su aree pubbliche l'attività di vendita su area privata scoperta.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività e S.C.I.A.

1 – L'attività di commercio su aree pubbliche è riconducibile a due tipologie:

- TIP. A quando l'attività viene svolta su posteggi dati in concessione;
- TIP. B quanto l'attività viene svolta in forma itinerante.

- Commercio su aree pubbliche di tipo A)

Per l'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio è necessario ottenere apposita autorizzazione e relativa concessione di posteggio.

Il rilascio è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto e alla pubblicazione di apposito bando.

L'autorizzazione abilita anche:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nelle aree in cui tale tipologia di vendita non sia espressamente vietata;
- alla partecipazione ai mercati, alle fiere.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione di posteggio avvengono contestualmente.

- Commercio su aree pubbliche di tipo B)

L'esercizio dell'attività di commercio itinerante è soggetto a presentazione di apposita S.C.I.A. Il relativo procedimento è disciplinato in particolare dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2012, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), dall'articolo 42 della L.R. 27/2009 e da questo regolamento.

Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nelle aree in cui tale tipologia di vendita non sia espressamente vietata, è necessario presentare al SUAP del Comune presso il quale si intende avviare l'attività (localizzare la sede legale dell'impresa) apposita Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, con le modalità previste dal DPR 160/2010 .

Quest'ultima abilita anche:

- alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- all'esercizio dell'attività nelle aree pubbliche dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
- alla partecipazione ai mercati, alle fiere.

2 - I procedimenti legati al rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, e la presentazione di segnalazioni certificate d'inizio attività, sono istruiti in base alla Legge 241/90, alle disposizioni regionali e comunali vigenti in quel momento.

3 - I termini di conclusione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono:

- 60 giorni per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo A). In caso di bando, tale termine va calcolato dal termine ultimo di presentazione delle istanze. Non si applica il silenzio assenso;
- 30 giorni dalla comunicazione di subentro;
- quelli indicati nell'art.19 della L. 241/90 per la S.C.I.A. prevista per l'attività di commercio su aree pubbliche di Tipo B)

4. Ogni richiesta / S.C.I.A. / comunicazione va presentata dall'interessato allo Sportello Unico Attività Economiche, redigendola conformemente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato del D.P.R. 160/2010. La stessa deve essere firmata digitalmente, pena la loro irricevibilità. La S.C.I.A è contestuale a Comunica.

5.-L'autorizzazione/ S.C.I.A all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari, abilita anche alla somministrazione dei medesimi a condizione che il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'attività. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari (in mercati, fiere e in posteggi isolati) su posteggi collocati in aree destinate alla vendita di prodotti non alimentari.

6- È fatto inoltre obbligo di esporre, durante la vendita, l'autorizzazione in modo visibile al pubblico, nonché di tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, in caso di settore alimentare, la N.I.A. sanitaria e il libretto sanitario (o documento equipollente) e documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno. I suddetti documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo.

7- Il titolo autorizzativo per il commercio su aree pubbliche rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 27/2009 e dal relativo regolamento.

8.- Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, l'esercente, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 39, comma 14, della L.R. 27/2009, deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o di copia dichiarata conforme della SCIA ovvero titolo equipollente, da esibire a ogni richiesta degli organi di vigilanza. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

9 - L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

10.- L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente:

a) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.

b) ovvero un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS.

TITOLO II

MERCATI

Art. 4 - Rilevazione mercati esistenti

1.- Sul territorio dell'Unione esistono, ufficialmente costituiti, i seguenti mercati ordinari, posteggi isolati, chioschi. I suddetti sono stati istituiti in data antecedente al 5 luglio 2012:

MERCATI SETTIMANALI

Comune di Vallefoglia

Mercato di BOTTEGA

- Luogo di svolgimento: Piazza Rossini
- Giorno di svolgimento: mercoledì
- Settore: alimentari e non
- N. 17 posteggi di cui n. 02 riservati ai produttori agricoli

Mercato di MORCIOLA

- Luogo di svolgimento: Piazza Berlinguer
- Giorno di svolgimento: sabato
- Settore: alimentari e non
- N. 18 posteggi di cui n. 02 riservati ai produttori agricoli

Mercato di SANT'ANGELO IN LIZZOLA

- Luogo di svolgimento: Via Roma, e Piaz.le Europa.
- Giorno di svolgimento: lunedì
- Settore: alimentari e non
- N. 14 posteggi di cui n. 01 riservati ai produttori agricoli

- **Mercato di MONTECCHIO**
- Luogo di svolgimento: Piazzale Falcone e Borsellino
- Giorno di svolgimento: giovedì
- Settore: alimentari e non (con settori merceologici distinti)
- N. 100 posteggi di cui n. 06 riservati ai produttori agricoli

Comune di Montelabbate

- **Mercato di Osteria Nuova**
- Luogo di svolgimento: Piazzale adiacente Via Verdi
- Giorno di svolgimento: tutti mercoledì di ogni mese
- Settore: alimentare e non
- N. 10 posteggi di cui n. 01 riservato ai produttori agricoli

Comune Tavullia

Mercato di Tavullia Capoluogo

- Luogo di svolgimento: Via Castello
- Giorno di svolgimento: sabato
- Settore: alimentari e non
- N. 09 posteggi di cui n. 02 riservato ai produttori agricoli¹

Mercato di Rio Salso

- Luogo di svolgimento: Via Tronto
- Giorno di svolgimento: venerdì
- Settore: alimentare e non
- N. 18 posteggi di cui n. 02 riservati ai produttori agricoli

Mercato di Babbucce

- Luogo di svolgimento: Via San Germano area parcheggio.
- Giorno di svolgimento: mercoledì.
- Settore: alimentare e non
- N.10 posteggi di cui n.02 riservati ai produttori agricoli.

2. -Per la specifica delle caratteristiche dei singoli mercati, numero e dimensione posteggi, ubicazione, merceologia, si rimanda **all'allegato A) del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.**

POSTEGGI ISOLATI

Comune di Montelabbate:

n.01 posteggio in via dell'Economia-zona industriale Osteria Nuova, utilizzabile —da

¹ Modificati con delibera C.U. n. 32 del 27/07/2017

imprenditori agricoli;

n.02 posteggi nell'area antistante la Badia di San Tommaso, entrambi riservati ad imprenditori agricoli.

Comune di Tavullia:

n.01 area antistante il cimitero di Belvedere Fogliense, riservato esclusivamente alla vendita di piante, fiori ed accessori per gli stessi. La vendita in tale posteggio, segue l'orario di apertura del cimitero.

3. - Per la specifica delle caratteristiche dei singoli posteggi isolati, ubicazione, merceologia, si rimanda **all'allegato C) del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.**

CHIOSCHI

1. L'individuazione dei posteggi per chioschi è demandato ad apposito regolamento ovvero altro atto emanato dai Comuni dell'Unione.
2. Le rispettive Amministrazioni comunali, con separato atto, definiscono, su segnalazione degli uffici che hanno rilasciato le concessioni, le aree e le tipologie dei chioschi, rientranti nell'ambito di applicazione del D.LGS 59/2010, a cui si applicano le procedure di evidenza pubblica e le scadenze definite dall'Intesa Stato Regione 05/07/2012.

Art. 5 - Istituzione, soppressione e trasferimento del mercato e delle fiere, e dei posteggi isolati.

1. L'istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati, la modifica della dislocazione dei posteggi, l'aumento o la diminuzione del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato e della fiera, sono disposti con atto del Consiglio dell'Unione, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative.

Lo spostamento temporaneo per motivi di interesse pubblico, nonché l'istituzione o lo spostamento in via sperimentale, per massimo un anno, è demandato a un provvedimento della Giunta dell'Unione. Nello stesso provvedimento sono indicati: l'area, il numero di posteggi e le dimensioni, la cadenza di effettuazione, le eventuali riserve, nonché la durata limitata del provvedimento.

2. - La soppressione ed il trasferimento dei mercati e delle fiere, in via definitiva, avviene nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di cui all'art. 36 della L.R. 27/2009 come modificata e dal relativo regolamento.

3. - Non si effettuano operazioni di spunta per i posteggi isolati che, se non occupati dai concessionari di posteggio, rimangono liberi.

Art. 6 - Rilascio concessioni di posteggio

1. L'assegnazione del posteggio avviene, previo bando pubblico di cui all'art. 41 della L.R. 27/2009, con i criteri stabiliti dal relativo regolamento N. 8/2015.
Le procedure si differenziano a seconda che i mercati, le fiere e i posteggi isolati, siano già istituiti alla data del 5 luglio 2012 o dopo tale data.
La domanda deve essere presentata indicando espressamente il numero del posteggio.

Ogni operatore può presentare più domande per posteggi diversi. In caso di assegnazione, dovrà provvedere alla rinuncia dei posteggi in esubero, rispetto a quelli ammessi.

2. Al fine della determinazione del numero di presenze nei mercati ordinari, si terrà conto delle presenze maturate dal 01/01/2000. Dal 1° gennaio 2017 la rilevazione delle presenze di spunta, terrà conto del numero di posteggio assegnato.
3. L'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 27/2009 come modificata è attestata dal registro imprese.
4. La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di 12 anni e non può essere rinnovata. Non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda, con le modalità previste dall'art.30 del Regolamento Regionale n.8 del 04 dicembre 2015 e succ. modific.,.
- 4-bis. Nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di nuova istituzione, in deroga a quanto sopra, possono essere previsti posteggi con concessioni di durata inferiore ad anni 12; in tal caso la durata deve essere espressamente indicata nella delibera di istituzione.
5. È ammesso lo scambio consensuale del posteggio in uno stesso mercato o fiera, purché non contrasti con la normativa in vigore. In caso di divisione tra settore alimentare e non alimentare, deve avvenire nel rispetto del settore merceologico. La domanda di scambio deve essere presentata all'Unione con allegata scrittura privata.
6. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.

Art. 7 - Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti nei mercati - spunta

1. In caso di assenza temporanea di operatori titolari di posteggio nei mercati, ovvero in presenza di posteggi temporaneamente liberi, questi saranno assegnati agli spuntisti presenti il giorno di mercato, seguendo le modalità e le priorità stabilite dalla L.R. 27/2009 come modificata e dal relativo regolamento:
 - a) maggior numero di presenze maturate;
 - b) a parità del numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. - Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore che sia già titolare di posteggio nel mercato per il medesimo giorno nel limite massimo di cui all'art. precedente comma 6.
3. - L'operatore ammesso alla spunta che non occupi il posteggio assegnato, perde il diritto alla presenza effettiva e di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- 4.-Le operazioni di spunta dovranno iniziare 15 minuti prima dell'inizio delle operazioni di mercato.
5. - Al fine della determinazione del numero di presenze nei mercati ordinari, si terrà conto

delle presenze maturate dal 01/01/2000.

Dal 1° gennaio 2017 la rilevazione delle presenze di spunta, terrà conto del numero di posteggio assegnato.

Art. 8 - Verifica delle presenze nei mercati

1. - Le operazioni di controllo degli operatori presenti sul mercato sono effettuate dagli operatori della Polizia Municipale ovvero dal personale dell'Unione addetto che provvedono:
a) a prendere nota delle presenze degli operatori titolari di posteggio, con le modalità di cui all'art. 20 Regolamento Regionale n.8 del 04 dicembre 2015 e succ. modific, e della L.R. 27/2009 come modificata.

b) ad assegnare, in via provvisoria, i posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ad altri operatori secondo le modalità di cui all'articolo precedente;

c) a far eseguire tutte le disposizioni che, di volta in volta, possono venire emanate dall'Amministrazione.

2. - Per presenze effettive e di spunta, si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

Art. 9 - Superfici dei posteggi e misure dei banchi di vendita

1. Le superfici dei posteggi nei mercati sono fissate come riportato negli elaborati allegati di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento. Non sono ammesse riduzioni o ampliamenti salvo il caso indicato nel comma successivo.

2. La superficie dei posteggi deve in ogni caso essere tale da consentire l'uso di autoveicoli attrezzati come punti di vendita (camion negozio), in ragione del rispetto delle specifiche norme igienico sanitarie e prevenzione incendi. Qualora il Titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli, e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a presentare apposita istanza affinché la superficie sia ampliata o, in caso di impossibilità, che gli venga concesso un altro posteggio, comunque nel rispetto delle prescrizioni, limitazioni, riserve e divieti vigenti, per quanto applicabili.

L'Unione valuta tale istanza, al fine dell'eventuale accoglimento, dietro presentazione di idonea documentazione sulle caratteristiche del mezzo e la dimostrazione dell'impossibilità di esercitare l'attività nei limiti del posteggio assegnato.

3. La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a cm. 50.

4. Nessun ampliamento è dovuto per automezzi che necessitano di uno spazio maggiore a causa delle dimensioni delle tende, anche se incorporate all'automezzo, o a causa delle dimensioni dei banchi.

Art. 10 - Operazioni di mercato

1. Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate nelle aree destinate al mercato, come individuate nell'allegato A)

2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono tenuti ad osservare le leggi, i regolamenti, le ordinanze comunali o dell'Unione, nonché le disposizioni emanate dalla Direzione dei Mercati e dagli agenti preposti alla vigilanza ed alla disciplina dei mercati stessi.

Art. 11 - Ammissione ai mercati

1. Sono ammessi ai mercati i titolari di autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l'attività di cui trattasi.
2. Sono altresì ammessi, qualora nel mercato siano previsti dei posteggi appositamente riservati, i soggetti che sono indicati nella riserva.
3. I soggetti di cui sopra devono essere in regola con il pagamento del suolo pubblico e con la regolarità di cui all'art. 38-bis DURC.

Art. 12 - Produttori agricoli e posteggi riservati.

1. Nei mercati regolarmente istituiti, nei quali sono previsti appositi posteggi per produttori agricoli, come definiti dall'art. 12 della L.R. 27/2009, questi possono essere concessi:
 - a) nella misura del 50% con concessione dodecennale, previo bando pubblico per l'assegnazione, con l'obbligo di presentazione annuale della dichiarazione di mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo;
 - b) giornalmente agli imprenditori che si presentano alla spunta.
2. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio può essere assegnato giornalmente in base al seguente ordine di priorità:
 - a) soggetti aventi gli stessi requisiti;
 - b) operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.
3. Nel caso vi siano uno o più posteggi riservati ai produttori agricoli liberi o temporaneamente non occupati questi possono essere assegnati ad operatori commerciali presenti alla spunta, con precedenza al settore alimentare, ad esclusione di quei mercati in cui vi è una specifica divisione tra settore alimentare e non alimentare.
4. I posteggi riservati, possono essere assegnati agli operatori commerciali, solo successivamente all'esaurimento degli altri posteggi.
5. Non è ammesso il subingresso nel posteggio riservato, se non con l'azienda agricola.

ART. 13 - FREQUENZA MERCATI - ASSENZE GIUSTIFICATE

1. Gli operatori commerciali, titolari di posteggio, hanno l'obbligo di frequentare il mercato.
2. È consentito assentarsi dal posteggio per un periodo di tempo non superiore ai diciassette giorni (quattro mesi) per i mercati settimanali, per un periodo non superiore a otto giornate per i mercati quindicinali e per un periodo non superiore a quattro giornate per il mercato mensile, salvo assenze giustificate di cui al successivo comma.
3. Le assenze dovute a: malattia, gravidanza, maternità, assistenza familiare, regolarmente documentate o a maltempo, quando le proibitive condizioni meteorologiche vengono attestate dal personale di vigilanza comunale, o per altre motivazioni stabilite dal responsabile del servizio mercati, sono da ritenersi assenze giustificate e come tali non sono computate come assenze ai fini della revoca del posteggio relativamente al caso previsto dall'articolo 44 bis, comma 2, lettera b), della L.R. 27/2009.

La documentazione giustificativa delle assenze deve essere presentata o inviata al Comune entro venti giorni dall'inizio delle assenze stesse.

Art. 14 – Orari - Installazione e sgombero delle attrezzature di vendita

1. Gli orari per l'inizio e la fine delle contrattazioni sono stabiliti con apposita ordinanza del Presidente dell'Unione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II capo II della L.R. 27/2009, degli indirizzi e norme regionali e degli indirizzi fissati dal Consiglio dell'Unione con il presente regolamento.
2. A tal fine, come indirizzo generale, l'orario delle contrattazioni dei mercati viene fissato con inizio alle ore 7,30 e termine alle ore 13,00.
3. L'ordinanza di cui al comma 1 potrà anticipare o posticipare l'inizio e la fine delle contrattazioni di 30 minuti.
4. Per collocare le proprie attrezzature ed allestire i banchi gli operatori possono accedere all'area di mercato con 60 minuti di anticipo rispetto all'inizio delle contrattazioni e comunque devono essere presenti nel posteggio almeno 15 minuti prima dell'inizio del mercato per consentire al personale addetto di effettuare le operazioni di spunta.
5. All'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le attrezzature di vendita devono essere regolarmente installate. Qualora il posto non fosse occupato per tale orario, esso verrà ritenuto disponibile ed assegnato ad altro operatore in graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi sul mercato.
6. Gli operatori devono lasciare il suolo pubblico sgombero dai banchi, dai rifiuti e da ogni altro attrezzo entro 60 minuti successivi all'orario di fine delle contrattazioni stabilito dall'ordinanza sopra citata.
7. È fatto divieto di effettuare le operazioni di sgombero prima dell'orario previsto per la cessazione delle vendite al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvo i casi di forza maggiore. In tal caso è necessario fornire all'Amministrazione, entro venti giorni, la relativa documentazione giustificativa, in assenza della quale l'operatore perderà la presenza e sarà assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 15 – Sospensione e revoca della concessione del posteggio

1. L'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA è sospesa:
 - a) nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 35 L.R. 27/2009; Le assenze in caso di sospensione sono computate ai fini della revoca del posteggio.
 - b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi.
 - c) ai sensi dell'Art. 38 bis, L.R. 27/2009, alle imprese non in regola dal punto di vista retributivo, contributivo DURC, fino ad avvenuta regolarizzazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA.
2. L'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA:
 - a) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nei mercati con svolgimento

inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata.

La revoca o l'inibizione comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la revoca o l'inibizione e la relativa decadenza sono notificate all'interessato dall'organo comunale competente;

d) se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

e) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1, lettera b)

f) Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, di cui al comma 1 lettera c, in riferimento all'art. 38 bis (DURC), L.R. 27/2009.

3. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per l'Unione; in tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio libero nell'area di mercato o, in mancanza, nell'ambito del territorio Comunale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza.

Art. 16 - Sospensione del mercato o spostamento della giornata di mercato

1. Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una festività, lo stesso avrà luogo regolarmente, ad esclusione del Capodanno, Natale, in coincidenza dei quali il mercato è anticipato al giorno precedente.

16-bis attività accessorie all'interno dell'area di mercato

1. È fatto divieto di concedere aree ad altri operatori, per esposizione promozione o altro, con la sola eccezione, negli spazi appositamente individuati con delibera della Giunta Comunale, a soggetti quali scuole, parrocchia, associazioni, onlus, partiti e simili, per periodo di tempo limitati e comunque non superiore a cinque mercati per anno solare. In tali spazi è vietato svolgere il commercio al dettaglio o creare disturbo alle operazioni di mercato.

2. Gli agenti preposti qualora riscontrino turbative alle operazioni di mercato, lo segnalano all'ufficio Tributi del Comune, che provvede alla revoca dell'area pubblica concessa. Al soggetto oggetto di revoca, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35 del presente regolamento.

TITOLO III

COMMERCIO SVOLTO IN FORMA ITINERANTE

Art. 17 - Limitazioni al commercio in forma itinerante

1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un'ora, trascorsa la quale l'operatore commerciale è

tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

2. È vietata, inoltre, la vendita su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone comprese entro i 500 metri dai mercati, dalle strutture ospedaliere, dalle case di riposo e dai cimiteri.

Tale divieto non si applica per la sosta in corrispondenza del posteggio isolato individuato presso il cimitero di Belvedere Fogliense, nel Comune di Tavullia, limitatamente alla vendita di piante e fiori e articoli connessi.

3. È vietato altresì per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico sanitari e di pubblico interesse, l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante di qualsiasi genere, alimentari e non alimentari, da parte di commercianti, produttori agricoli, imprenditori agricoli, pescatori, nelle seguenti vie o piazze pubbliche:

C.so XXI Gennaio Fraz. Montecchio Comune di Vallefoglia, S.P. 3 Bis, S.P. 30, S.P. 423, S.P. 38, .

4. L'attività di vendita può essere effettuata negli orari indicati nell'ordinanza che disciplina gli orari del commercio su aree pubbliche.

5. Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante da parte dei produttori agricoli si applicano le stesse limitazioni ed orari previste per gli operatori commerciali su aree pubbliche; essi debbono esibire agli organi di vigilanza la Comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228, nonché l'autocertificazione annuale attestante la permanenza della qualifica di produttore agricolo e la produzione agricola coltivata.

6. È vietato il commercio itinerante nelle aree private.

7. È vietata l'attività itinerante nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali.

8. È vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti.

9. in occasione di manifestazioni temporanee regolarmente autorizzate è vietato il commercio itinerante entro 500 metri dall'area, onde evitare problemi di viabilità, ordine e sicurezza pubblica. L'amministrazione comunale ha facoltà, con proprio atto, di estendere o ridurre la suddetta area d'interdizione, in ragione della valutazione della sicurezza pubblica della specifica manifestazione.²

TITOLO IV

FIERE

Art. 18 – Fiere comunali

1. Nel territorio dell'Unione si svolgono le seguenti fiere istituite in data antecedente al 5 luglio 2012:

Comune di Vallefoglia:

Fiera de Magg – Bottega – SPOSTAMENTO SPERIMENTALE 2017 ZONA TALACCHIO- in corso di definizione

² Comma aggiunto con delibera consiglio n.32 del 27/07/2017

- Luogo di svolgimento: ~~Piazza Rossini, Via Rossini e Via Mattarella~~ via del Piano
 - Giorno di svolgimento: penultima domenica di Maggio di ogni anno – **venerdi sabato e domenica, dell'ultima settimana di maggio.**
 - Settore: alimentare e non
 - n. 63 posteggi di cui:
 - n. 05 riservati ai produttori agricoli ;
 - n. 41 riservati ad operatori commerciali su aree pubbliche;
 - n. 17 riservati a: artigiani, hobbisti ed espositori vari.
- Area per la promozione del territorio**

Comune di Monteciccardo: il comune di MONTECICCARDO NON è più parte dei comuni dell'Unione Pian del Bruscolo dal 01/01/2017

Fiera di Sant' Eurosia

- Luogo di svolgimento: Monteciccardo-capoluogo
- Giorno di svolgimento: seconda domenica di Maggio di ogni anno
- Settore: alimentare e non
- n. 23 posteggi di cui:
 - n. 13 riservati ad operatori commerciali su aree pubbliche;
 - n. 10 riservati a: artigiani, hobbisti ed espositori vari.

Antica Fiera del Conventino

- Luogo di svolgimento: Monteciccardo-area Conventino
- Giorno di svolgimento: 02 Giugno di ogni anno
- Settore: alimentare e non
- n. 18 posteggi di cui:
 - n. 10 riservati ad operatori commerciali su aree pubbliche;
 - n. 08 riservati a: artigiani, hobbisti ed espositori vari.

Comune di Montelabbate:

Fiera della Mostra delle Pesche

- Luogo di svolgimento: Montelabbate-Capoluogo- Via F. Baracca area parcheggio antistante parco Honburg.
- Giorno di svolgimento: ultima domenica di Luglio di ogni anno
- Settore: alimentare e non
- n. 11 posteggi complessivi di cui:
 - n. 2 riservati ad operatori commerciali su aree pubbliche.
 - n. 01 riservato con priorità ai produttori agricoli.
 - n. 8 riservati a hobbisti in possesso di apposito tesserino, ai produttori agricoli, e/o ad eventuali espositori di macchine ed attrezzature agricole e varie.

Orario di svolgimento della fiera: dalle ore 08.30 alle ore 19.00

I banchi possono essere approntati dalle ore 07.00

La spunta è effettuata dalle ore 08.00

Comune di Tavullia:

Fiera di San Pio - Capoluogo

- Luogo di svolgimento: Via Roma, Piazza Dante e Via S. Giovanni in M.
- Giorno di svolgimento: 1° domenica di maggio di ogni anno

- Settore: alimentare e non
- n. 66 posteggi di cui:
 - n. 09 riservati ad Enti di Beneficenza, onlus, protezione civile e simili ;
 - n. 04 riservati ad espositori vari.
 - n. 02 riservati ai produttori agricoli
 - n. 01 riservato agli artigiani (alimentare e non alimentare)

Orario di svolgimento della fiera: dalle ore 08.30 alle ore 18.00

I banchi possono essere approntati dalle ore 07.00

La spunta è effettuata dalle ore 08.00

2. I posteggi, i settori merceologici, le aree di svolgimento delle fiere sono descritte nell'allegato B) che è parte integrante del presente regolamento.

3. Le modifiche rilevanti delle aree destinate alle fiere sono approvate con atto dell'Unione Pian del Bruscolo, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.

In caso di variazione delle date di svolgimento delle fiere che già si svolgono in una ricorrenza determinata o per quelle fiere che non hanno una data prefissata, la nuova data è stabilita con atto dell'Amministrazione competente.

Le modifiche temporanee e le altre modifiche di lieve entità, che non comportano una modifica superiore al 25% dei posteggi della fiera, sono disposte con atto della Giunta dell'Unione.

4. Gli orari di accesso ai posteggi, di vendita, di sgombero dell'area, sono disciplinati dall'ordinanza sugli orari delle attività economiche emanata annualmente nel rispetto dei criteri fissati dai commi successivi. Orari specifici possono essere stabiliti ed inseriti nel regolamento della manifestazione, ovvero indicati nel sopra elenco.

5. Come indirizzo generale l'orario previsto per lo svolgimento delle fiere è di norma fissato dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

6. L'ordinanza di cui al punto 4) potrà anticipare o posticipare l'inizio e la fine delle contrattazioni o l'occupazione dei posteggi di 1 ora.

7. Per collocare le proprie attrezzature ed allestire i banchi gli operatori possono accedere all'area di mercato con 60 minuti di anticipo rispetto all'inizio delle contrattazioni e comunque devono essere presenti nel posteggio almeno 30 minuti prima dell'inizio delle contrattazioni per consentire al personale addetto di effettuare le operazioni di spunta.

8. All'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le attrezzature di vendita devono essere regolarmente installate. Qualora il posto non fosse occupato per tale orario, esso verrà ritenuto disponibile ed assegnato ad altro operatore in graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi sul mercato.

9. Gli operatori devono lasciare il suolo pubblico sgombero dai banchi, dai rifiuti e da ogni altro attrezzo entro 60 minuti successivi all'orario di fine delle contrattazioni stabilito dall'ordinanza sopra citata, ovvero dal regolamento di mercato.

10. È fatto divieto di effettuare le operazioni di sgombero prima dell'orario previsto per la cessazione delle vendite al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvo i casi di forza maggiore.

11. In tal caso è necessario fornire all'Amministrazione, entro venti giorni, la relativa documentazione giustificativa, in assenza della quale l'operatore perderà la presenza e sarà assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

12. In occasione dello svolgimento delle fiere individuate nel presente regolamento o in quelle di prossima istituzione, è vietato il commercio itinerante entro 500 metri dall'area, onde evitare problemi di viabilità, e ordine e sicurezza pubblica.

13. È fatto divieto di effettuare fiere nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale.

14. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente titolo.

Art. 19 - Partecipazione alle fiere comunali

1. In caso di posteggi temporaneamente liberi, gli operatori che intendono partecipare alle fiere devono presentare domanda di concessione dei posteggi liberi, in bollo indirizzata all'Unione almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società;
- b) gli estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione; l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
- c) l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività comprensivo di automezzo;
- d) la dichiarazione del numero di presenze effettive nella fiera ;
- e) l'attestazione, da parte del registro imprese, in cui risulti la data di iscrizione di inizio attività del commercio su aree pubbliche o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D. Lgs 445/2001.

3. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 20. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo dell'Unione almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.

4) Successivamente alla pubblicazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda.

5) Le domande pervenute in ritardo si considerano come non presentate.

Art. 20 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1) I posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno possono essere assegnati:

- a) Mediante bando pubblico, per un periodo di dodici anni, non rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione limitatamente ai posteggi riservati ai commercianti su aree pubbliche.
- b) a coloro che presentano domanda almeno 60 gg. prima, nel rispetto del regolamento della manifestazione, limitatamente alle categorie con riserva, diverse dai commercianti su aree pubbliche. Per l'anno 2017, tale facoltà è data anche ai commercianti su aree pubbliche. Ulteriori deroghe possono essere annualmente indicate, in base alle modifiche introdotte dalla Regione Marche. L'avviso è affisso nel sito istituzionale dell'Unione, con riferimento alla specifica fiera.
- c) giornalmente agli imprenditori che si presentano alla spunta.

2) Nell'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1 lettera b, del presente articolo sono

osservati , nell'ordine, i seguenti criteri di priorità limitatamente per l'anno 2017:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;

b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da registro delle imprese, viene considerata la data di inizio attività riportata nel certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro;

d) istanza presentata da imprenditrice donna.

3) Per gli anni successivi al 2017, nell'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1 lettera b, del presente articolo saranno seguiti i requisiti dettati dalla DGR MARCHE n.1149 del 03/10/2016, e dall'art. 39 della L.R. 27/2009.

3) Nell'ambito delle varie manifestazioni e/o fiere possono essere individuati appositi spazi-posteggi da concedere con riserva, come previsto REG. REG. 8/2015 art.12:

a) ad artigiani;

b) ad associazioni senza scopi di lucro;

c) agli operatori ai sensi dell'art. 38, comma 11, L.R. 27/2009;

d) a chi vende o espone le proprie opere d'arte di cui all'art. 2 comma 4 lettera i, della L.R. 27/2009;

e) a produttori agricoli;

f) agli altri soggetti previsti dall' art. 12 del Reg. Reg. 8/2015.

La graduatoria dei soggetti sopra indicati, è redatta distintamente dagli operatori di commercio su aree pubbliche, nella redazione si tiene conto:

a) ordine d'arrivo delle domande con riferimento alla data di presentazione,

b) successivamente delle priorità indicate all'art.22,.

4) Nessun operatore può esercitare in più di due posteggi contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con autorizzazione dodecennale, ovvero nei limiti indicati dall'art.38-ter della L.R. 27/2009.

Art. 21 - Rilevazione delle presenze nelle fiere

1) Le presenze sono attestate dagli addetti alla Polizia Municipale ovvero da un operatore dell'Unione, sulla base di documenti comprovanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

2) La rilevazione dei posteggi liberi deve essere effettuata mezz'ora prima dell'inizio delle contrattazioni al fine di consentire l'inizio delle operazioni di spunta.

3) La rilevazione delle presenze di spunta deve avvenire annotando nome e cognome dell'operatore, ragione sociale in caso di società, tipo e numero di autorizzazione amministrativa ed il Comune che ha emesso l'atto, nonché il numero del posteggio assegnato. L'ufficio preposto può predisporre apposita modulistica, da compilare a cura degli spuntisti, contenente i dati sopra indicati, da consegnare agli addetti di Polizia Municipale che si occupano delle assegnazioni.

Art. 22 - Assegnazione posteggi liberi nelle fiere

1. - L'assegnazione dei posteggi non occupati deve essere effettuata entro l'orario di inizio delle contrattazioni procedendo, in primo luogo, ad esaurire la graduatoria degli operatori presenti.

2. - Verrà redatta una graduatoria per ogni tipologia di autorizzazione ammesse alla fiera quali ad esempio: autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani,

artisti, hobbisti, agli operatori ai sensi dell'art. 38, comma 11, L.R. 27/2009, espositori, a seconda degli operatori ammessi alla fiera, tenuto conto delle riserve previste.

3.- Ultimata ogni specifica graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi, agli operatori che non hanno inoltrato la domanda ma presenti nella giornata di fiera, in regola con il pagamento del suolo pubblico, nelle passate edizioni, ed in regola con il DURC, secondo i seguenti criteri:

Per gli operatori del commercio su aree pubbliche e i produttori agricoli

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) anzianità di inizio attività commerciale su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
- c) sorteggio.

4.- Per gli Artigiani si terrà conto:

- a) dell'anzianità risultante dal registro delle imprese.
- b) sorteggio;

5.- Per gli hobbisti, i mestieranti, chi vende o espone le proprie opere d'arte di cui all'art. 2 comma 4 lettera i, della L.R. 27/2009, si terrà conto:

- a) minor numero di presenze, nell'arco dell'anno in caso di hobbisti;
- b) sorteggio;

5-bis. - Per i mestieranti, chi vende o espone le proprie opere d'arte di cui all'art. 2 comma 4 lettera i, della L.R. 27/2009, espositori, si terrà conto:

- a) sorteggio.

6.- I posteggi liberi dovranno essere assegnati per spunta a seconda della specifica graduatoria. Il posteggio può essere assegnato giornalmente in base al seguente ordine di priorità:

- a) soggetti aventi gli stessi requisiti;
- b) operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.

TITOLO V

ALTRE TIPOLOGIE DI MERCATO

Art. 23 - Mercati Straordinari

1.- Nel periodo natalizio, pasquale, estivo o collegato ad altri eventi particolari possono essere previsti, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, mercatini straordinari ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera g) della L.R. 27/2009.

2.- Gli stessi possono essere :

- a) istituiti su richiesta dei comuni e dotati di apposito regolamento per quelle manifestazioni a carattere ricorrente di particolare rilievo quali ad esempio (mercatini vari natalizi, estivi, primaverili, cose antiche e/o usate, ecc...);
- b) richiesti dai singoli operatori in occasione di manifestazioni locali quali manifestazione religiose se presentate 60 gg. prima delle stesse. In tal caso l'amministrazione verifica, la possibilità di rilascio dell'autorizzazione/concessione fatto salvo l'assenso dell'organizzatore.
- c) richiesti dagli organizzatori della manifestazione, per un numero massimo di 12 posteggi,

qualora, tale richiesta pervenga almeno 90 gg. prima della data stabilita per la manifestazione. Tale richiesta deve essere corredata dalla planimetria dell'area, in scala adeguata, l'indicazione delle merceologie e degli operatori con eventuale riserva, nonché le dimensioni dei posteggi, l'orario di inizio e fine delle contrattazioni.

L'istituzione è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio attività economiche di concerto con il responsabile del servizio tributi per quanto concerne l'individuazione ed occupazione del suolo pubblico, previo nulla-osta dell'amministrazione comunale.

d) richiesti dagli organizzatori della manifestazione per un numero massimo di 40 posteggi, qualora, tale richiesta pervenga almeno 180 gg. prima della data stabilita per la manifestazione. Tale richiesta deve essere corredata dalla planimetria dell'area, in scala adeguata, l'indicazione delle merceologie e degli operatori con eventuale riserva, nonché le dimensioni dei posteggi, l'orario di inizio e fine delle contrattazioni.

L'istituzione è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio attività economiche di concerto con il responsabile del servizio tributi per quanto concerne l'individuazione ed occupazione del suolo pubblico, previo nulla-osta dell'amministrazione comunale.

3.- L'individuazione degli eventuali posteggi temporanei di cui al comma 2 lettera a) è effettuata dalla Giunta dell'Unione.

L'individuazione degli eventuali posteggi temporanei di cui al comma 2 lettera b), c), d), è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio attività economiche di concerto con il responsabile del servizio tributi per quanto concerne l'individuazione ed occupazione del suolo pubblico. In caso di richiesta presentata da un partito o movimento politico in occasione di una manifestazione organizzata dallo stesso, il termine di cui al comma 2, lettera c, del presente articolo, è ridotto a 60 gg.

4.- L'assegnazione dei posteggi di cui ai precedenti commi, è effettuata, salvo diversa indicazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) ordine di arrivo delle domande al protocollo dell'Unione. Per l'individuazione della data di arrivo della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata, data e ora ricezione PEC, della data di presentazione al protocollo dell'Unione negli altri casi.

b) Anzianità di iscrizione al registro imprese, per la specifica attività.

c) Minor partecipazione alle edizioni precedenti, in caso di hobbisti.

d) Sorteggio.

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata all'Albo dell'Unione per 10 giorni consecutivi.

5.- La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e dovrà contenere:

a) dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società, recapito telefonico obbligatorio;

b) gli estremi dell'atto autorizzatorio, l'Ente che l'ha rilasciato e l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;

c) l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività comprensivo di automezzo;

d) l'attestazione, da parte del registro imprese, in cui risulti la data di iscrizione di inizio attività del commercio su aree pubbliche o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D. Lgs 445/2000.

e) numero e data rilascio, tesserino hobbista, ed Ente di rilascio.

In caso di istituzione di nuovi mercatini straordinari, nell'atto d'istituzione saranno indicati i termini di presentazione delle domande, e le caratteristiche delle aree e dei posteggi.

I posteggi riservati all'amministrazione, per la promozione locale e simili, vengono assegnati direttamente dal Comune di riferimento, procedendo all'invito diretto delle imprese ivi indicate.

5-bis. - Per quei mercatini straordinari, in cui le domande possono essere presentate fino a 30 gg prima della data di effettuazione, la graduatoria verrà pubblicata sull'albo online

dell'Unione Pian del Bruscolo www.unionepiandelbrusco.pu.it, tale pubblicazione costituisce notifica dell'avvenuta accettazione ovvero non accettazione dell'istanza. Non seguiranno ulteriori comunicazioni cartacee. Potrebbero altresì essere effettuate dagli uffici competenti, comunicazioni esclusivamente telefoniche al numero indicato in domanda. Sarà onere del richiedente, verificare l'ammissione in graduatoria, consultando l'albo online.

6.- I mercati Straordinari attualmente istituiti, come sotto riportati in elenco, sono disciplinati dallo specifico regolamento della manifestazione, nel quale sono riportate le caratteristiche delle merceologie ammesse, le riserve degli operatori ammessi, nonché l'area individuata per l'effettuazione, gli orari di inizio e fine delle contrattazioni e dell'allestimento dei banchi, l'orario di spunta.

Attualmente sono istituiti i seguenti mercati straordinari:

- **Mercato straordinario Festa Parrocchiale Morciola di Vallefoglia**- Regolamentato con atto G. U. n. 12 del 22/03/2006;
- **Mercato straordinario Festa dei Lavoratori 1° Maggio - Colbordolo zona monte;**
- **Mercato straordinario natalizio dell' 8 dicembre - Osteria Nuova di Montelabbate** - istituito con atto di C.U n. 27 del 28/09/2006 - modificato come da allegato E ;
- **Mercato straordinario Carnevale dei Ragazzi –Montelabbate (area Osteria Nuova e area Montelabbate)** (Allegato D);
- **Mercato straordinario Festa Parrocchiale - Osteria Nuova di Montelabbate;**
- **Mercato straordinario Festa Parrocchiale Montecchio di Vallefoglia** (Allegato D)
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione denominata” Il Castello Magico”**, Comune di Tavullia, sabato e domenica, prima settimana di giugno- (Allegato D).
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione denominata” Palio Delle 12 Bocce D'oro”**, Comune di Tavullia, (Allegato D).
- **Mercatino Natalizio, Natale dei Bambini, Comune di Tavullia**, domenica antecedente il Natale (Allegato D)
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione “Festa dell’Estate”**, terzo sabato e domenica di luglio, Belvedere Fogliense, Comune di Tavullia (Allegato D)
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione “Sagra della Polenta”**, Montecchio di Vallefoglia (Allegato D)
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione “Natale a Montecchio”** pro- loco Montecchio, Comune di Vallefoglia (Allegato D)
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione “Fiesta Global”** Montefabbri di Vallefoglia - (Allegato D)
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione Festa Dello Sport- Galà delle Arti Marziali** – comune di Montelabbate (Allegato D).
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione “Notte Rosa a Tavullia”** Comune di Tavullia, 1° venerdì di luglio. (Allegato D).
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione “Rievocazione storica ” Sant’Angelo in Lizzola** comune di Vallefoglia (Allegato D)
- **Mercatino straordinario durante la Manifestazione “Tavullia in Moto”** Comune di Tavullia, (Allegato D).

Art. 23-BIS - Mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

1.- Il mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, come definito dall'articolo 33, comma 1, lettera h), della L.R. 27/2009, ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e di oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico purché non prevalenti.

2.- l'Unione, su richiesta dei singoli Comuni, istituisce e regola i mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, con le modalità indicate dagli

artt. 27, 28 e 29 del Reg. Reg. 8/2015 e succ. modif., procedendo, di regola, ad un periodo di sperimentazione di almeno un anno, onde eventualmente procedere all'effettiva istituzione.

3.- L'istituzione in via sperimentale è effettuata dalla Giunta dell'Unione. Nell'atto sono indicati:

- a) l'ampiezza complessiva;
- b) la periodicità;
- c) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- e) i posteggi eventualmente riservati;
- f) la tipologia;
- g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- i) l'orario di apertura e chiusura.

Art. 24 - Autorizzazioni / concessioni temporanee

1.- L'Ente Unione, In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o che non abbiano presentato la relativa SCIA, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni ai sensi dell'art. 38, comma 11, L.R. 27/2009. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dalla Amministrazione .

2- Le domande devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data indicata per lo svolgimento dell'attività, ovvero altra data indicata dal relativo regolamento di manifestazione.

La domanda è presentata in via telematica in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del D.P.R. 445/2000, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti.

3.- Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone o di capitale, cooperative e consorzi la ragione sociale;
- b) il settore o i settori merceologici;
- c) il possesso dei requisiti morali;
- d) il possesso dei requisiti professionali se opera nel settore di vendita alimentare;
- e) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività.
- f) la dichiarazione di conformità dell'eventuale impianto GPL e la NIA sanitaria.

4.- Se pervengono più richieste rispetto ai posteggi disponibili, il titolo è rilasciato sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) ordine cronologico di ricezione di consegna della PEC o del portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
- b) sorteggio.

24-bis Rilevazione presenze

1.- La rilevazione delle presenze di spunta deve avvenire annotando nome, cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa ed il Comune che ha emesso l'atto, nonché il numero del posteggio assegnato.

2.- L'ufficio preposto può predisporre apposita modulistica, da compilare a cura degli spuntisti, contenenti i dati sopra indicati, da consegnare agli addetti di Polizia Municipale che si occupano delle assegnazioni.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 25 - Disciplina degli operatori commercio su aree pubbliche: mercati, fiere e mercati straordinari

- 1.- È fatto obbligo agli operatori di rispettare le seguenti regole:
- a) non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
 - b) gli operatori su area pubblica devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte entro il perimetro dell'area concessa, non ingombrare con ceste, sacchi od altro, il corridoio e gli spazi tra banco e banco; il banco vendita deve avere un'altezza non inferiore a 50 cm; solo ai venditori di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili, abbigliamento, è consentita l'esposizione a terra della merce;
 - c) tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm;
 - d) devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari ed addetti competenti;
 - e) devono esercitare la loro attività senza compromettere in nessun modo il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno o disturbo con grida e schiamazzi;
 - f) gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, CD o simili, non possono utilizzare apparecchi per amplificare o diffondere i suoni, qualora ciò arrechi disturbo o comprometta le normali operazioni di mercato;
 - g) il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'autorizzazione;
 - h) ogni operatore deve tenere esposto il cartellino consegnatogli dal Comune/Unione con nome, cognome, numero di posteggio, dimensioni, numero della autorizzazione;
 - i) è fatto divieto di impegnare con banchi, ceste o sacchi, spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso;
 - j) nessun operatore può utilizzare più di un due posteggi nell'ambito dello stesso settore merceologico contemporaneamente nello stesso mercato o fiera con settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. I limiti sono definiti dall'art. 38-ter della L.R. 27/2009.
 - k) al termine del mercato, l'operatore deve lasciare il posteggio pulito e depositare i rifiuti prodotti in appositi contenitori esistenti nell'area di mercato, o dotarsi di sacchetti;
 - l) è fatto obbligo l'osservanza delle norme previste dal codice della strada e dai regolamenti comunali che disciplinano la materia;
 - m) è vietata nell'area di mercato la circolazione di veicoli, cicli e motocicli, fatta eccezione per quelli autorizzati e di soccorso, ai quali dovrà essere consentito il transito, ed è vietata la sosta nei tratti liberi (corsie);
 - n) è vietato all'interno del mercato sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni senza preventiva autorizzazione;
 - o) forme pubblicitarie saranno consentite solo previa autorizzazione comunale ;
 - p) è vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita;
 - q) qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati, deve darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile di un apposito cartello contenente la dicitura "VENDITA DI COSE USATE" ed essere in possesso della dichiarazione prevista dall'art. 126 del TULPS;
 - r) osservare ogni altra prescrizione imposta dalle leggi, regolamenti ed ordinanze.

- s) Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e prevenzione incendi.

Art. 26 - Pulizia nei mercati e nelle fiere

- 1.- I commercianti su aree pubbliche che operano nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati devono disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti.
- 2.- Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita né sulla strada o in contenitori diversi da quelli appositamente previsti.

Art. 27 - Coincidenza di fiere e mercati

- 1.- Nel caso in cui la data di realizzazione di una manifestazione fieristica coincida con quella di svolgimento di un mercato è consentito il contemporaneo svolgimento delle due manifestazioni, salvo diversa decisione assunta dall'Amministrazione.

Art. 28 - Limitazioni e deroghe all'esercizio dell'attività

1. - Il Comune si riserva la facoltà, per motivi di polizia stradale, igienico sanitaria e di pubblico interesse, di stabilire limitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia per quanto attiene alla superficie dell'area destinata al commercio che per quanto riguarda il periodo di tempo in cui tale attività deve essere interrotta. A tal fine l'amministrazione comunale, salvi i casi d'urgenza, consulta prima le OO.SS. di categoria al fine di pervenire alla migliore soluzione possibile.

Art. 29 - Requisiti igienico sanitari per il commercio su aree pubbliche per i prodotti alimentari e rispetto delle norme di prevenzione incendi

1. - Ciascun operatore deve, per ciò che attiene il posteggio nel quale è stato autorizzato, esercitare l'attività nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro della Sanità, nell'osservanza delle norme igienico - sanitarie; inoltre deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 2.- Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono la qualifica di mercato.
- 3.- L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso la bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
4. - Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dal Ministero della Sanità

e dal Servizio Asur competente.

Gli stessi sono sottoposti in caso di uso di impianti GPL, al rispetto delle indicazioni TECNICHE DI PREVENZIONI INCENDI prot.3794 del 12/03/2014 (MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”), nonché delle altre vigenti norme di prevenzione incendi e conformità degli impianti. La dichiarazione dell'impianto GPL e la NIA Sanitaria relative al veicolo o al banco temporaneo, devono essere conservati assieme all'autorizzazione ed esibiti su richiesta degli organi di controllo.

5.- È fatto divieto sia ai titolari di posteggio che agli operatori itineranti porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari anche se ricompresi nei settori merceologici autorizzati.

6.- Per esigenze di carattere igienico - sanitario, agli operatori che vendono animali vivi, concimi e fertilizzanti, non possono essere concessi, né assegnati contemporaneamente, posteggi contigui a quelli concessi per commercio di prodotti alimentari.

Art. 30 - Modalità di esercizio della vigilanza

1.- Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i quali faranno osservare le norme vigenti impartite dal Ministero della Sanità.

2.- L'organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore e l'altra al Servizio Attività Economiche- P.A.

3.- Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e nel caso di commercio svolto in forma itinerante, provvedono il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine.

Art. 31 – Tassa /Canone per la concessione del posteggio

1.- Gli operatori titolari di concessione di posteggio, nonché i fruitori di assegnazioni temporanee sono tenuti a pagare il canone o la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nella misura e con le modalità stabilite dalle amministrazioni comunali.

2.- I comuni, inoltre, possono fissare un canone per la concessione di posteggi nei mercati scoperti e nei posteggi.

3.- Per canone di concessione dei posteggi s'intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali e delle tasse comunali.

4. -Eventuali esenzioni, sono comunicate annualmente dal Comune sede di posteggio, con riferimento alla specifica manifestazione.

Art. 32 - Riscossione

1. - In caso di subentro nell'attività commerciale connessa all'utilizzo di un posteggio nell'ambito di mercati scoperti, analogamente, il Servizio Attività Economiche trasmetterà all'Ufficio del Comune Competente la documentazione necessaria ai fini della riscossione della tassa per la concessione del posteggio.

2. - La riscossione del canone o tassa temporanea dovuta da commercianti su aree pubbliche ammessi ad utilizzare posteggi vacanti nei mercati o nelle fiere o, comunque, in modo precario in altre zone dell'Unione, avviene mediante consegna da parte di personale appositamente incaricato di appositi bollettini di conto corrente postale, ovvero l'inoltro all'indirizzo PEC dell'impresa, da parte dei competenti uffici tributi, della comunicazione inerente l'importo da corrispondere. Nel caso di inadempienza agli obblighi relativi all'occupazione di suolo pubblico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo successivo.

3.- La sospensione dell'attività, nei limiti definiti dall'art. 31 del Regolamento Regionale n.8/2015 e succ. modifiche, ha rilevanza ai fini del pagamento dovuto per la concessione di posteggio e consente, per la durata della stessa, la richiesta di riduzione dell'importo dovuto. La modifica dell'importo dovuto deve essere richiesta direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Riferimento, entro 60 gg. dalla sospensione, valutando quale dei regimi è più favorevole, in considerazione di eventuali riduzioni dovute all'utilizzo continuato.

Art. 33 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione amministrativa ovvero della SCIA.

1.- L'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA è sospesa:

a) nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 35 L.R. 27/2009; Le assenze in caso di sospensione sono computate ai fini della revoca del posteggio.

b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi.

c) ai sensi dell'Art. 38 bis, L.R. 27/2009, alle imprese non in regola dal punto di vista retributivo, contributivo DURC, l'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA fino ad avvenuta regolarizzazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA.

2.- L'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA:

a) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nei mercati con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata.

La revoca o l'inibizione comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la revoca o l'inibizione e la relativa decadenza sono notificate all'interessato dall'organo comunale competente;

d) se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

e) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1, lettera b)

f) Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, di cui al comma 1 lettera

c, in riferimento all'art. 38 bis (DURC), L.R. 27/2009.

3.- l'autorizzazione è sospesa per tutto il territorio del comune ove si sia verificata l'inadempienza, previa formale diffida e costituzione in mora del debitore, nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi e comunque nei termini. Tale sospensione va computata quale periodo di assenza.

4.- Nei casi di cui ai commi precedenti, gli operatori non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.

Art. 34 - Subingresso

1.- Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 30 del Reg. Reg. 8/2015 e comporta il diritto alla reintestazione dell'autorizzazione cui era titolare il cedente, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dagli art. 8 e 9 della L.R. 27/2009, la regolarità prevista dall'art. 38-bis della L.R. 27/2009 (DURC), e presenti apposita comunicazione di subingresso entro i termini di cui al comma 5.

2.- La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

3.- Dell'avvenuto subingresso deve essere data comunicazione entro 30 giorni, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità, ai competenti uffici dell'Unione, mediante procedimento SUAP, allegando l'originale dell'autorizzazione, copia del contratto di cessione o gestione d'azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla presentazione della comunicazione di cui sopra.

4.- Nel caso di trasferimento per causa di morte dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano comunicazione al Comune sede del mercato o della fiera entro trenta giorni dal decesso, allegando l'originale dell'autorizzazione, atto notorio da cui risulta la qualità di erede e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, della L.R. 27/2009, autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali. Il subentrante per causa di morte in una attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all'articolo 9 L.R. 27/2009.

5.- Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso, ed entro i termini sopra indicati, gli aventi diritto possono svolgere l'attività su posteggio esibendo l'atto notorio da cui risulta la qualità di erede, ovvero l'atto di cessione o affitto d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale dell'autorizzazione.

6.- Nei casi di autorizzazioni di tipo A), la durata della concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente riservata al cedente.

7.- Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente ovvero dante causa.

8.- Nel caso di mercato con suddivisione del settore alimentare e non alimentare il subingresso potrà avvenire limitatamente al settore merceologico precedentemente autorizzato.

Art. 34-bis Miglioramento

1.- I posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiera.

Il Comune indice un bando pubblico per il miglioramento, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) data di inizio dell'attività nel mercato o nella fiera;
- b) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della concessione del posteggio;
- c) in caso di parità, ordine cronologico di ricevuata di consegna della PEC o del Portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
- d) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico.

Ulteriori criteri disposti dall'art. 17 del Reg. Reg. 8/2015 e succ. modifiche.

Art. 35 – Sanzioni

1.- Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2.- In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto fuori dai casi previsti dall'articolo 38, comma 10, o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della L.R. 27/2009, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3.- Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

4.- Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L.R. 33/1998.

5.- In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

Art.36 – Norme transitorie e finali

1.- In caso di modifiche normative, successive all'approvazione del presente regolamento in contrasto con quanto indicato dallo stesso, gli articoli s'intendono modificati in combinato al nuovo testo normativo, fino alla modifica del presente elaborato.

Art. 37 – Uffici competenti e procedure unificate

1.- Le funzioni relative alle attività Economiche sono esercitate per i comuni aderenti all'Unione Pian del Bruscolo, dall'ufficio preposto dell'Unione; pertanto, quando nel presente elaborato è indicato Comune competente per territorio, deve intendersi l'Unione.

2.- Le procedure per la presentazione delle pratiche sono quelle relative allo SPORTELLO UNICO (SUAP), in modalità esclusivamente telematica, nel rispetto del disciplinare tecnico del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo eventuali casistiche espressamente indicate.

3.- Le attività che sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) devono essere presentate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, allo SPORTELLO UNICO del Comune competente per territorio per tramite CCIAA e dovrà avvenire obbligatoriamente in forma "esclusivamente telematica" come previsto dal D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160, utilizzando STARWEB CCIAA NEI CASI DI SCIA CONTESTUALE A COMUNICAZIONE UNICA (nuova attività, subingresso, cessazione).

4.- Le modifiche NON rilevanti delle aree destinate al commercio sulle aree pubbliche, sono approvate con atto dell'Unione Pian del Bruscolo, senza l'obbligo di sentire le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.

In caso di variazione delle date di svolgimento delle fiere, o mercati straordinari, che già si svolgono in una ricorrenza determinata o per quelle fiere che non hanno una data prefissata, la nuova data è stabilita con atto dell'Amministrazione competente.

Le modifiche temporanee e le altre modifiche di lieve entità, che non comportano una modifica superiore al 25% dei posteggi della fiera, mercato straordinario, mercato ordinario, sono disposte con atto della Giunta dell'Unione.

=====